




Città di Capri

## **REGOLAMENTO**

**PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI E DEI PONTILI GALLEGGIANTI NEGLI SPECCHI ACQUEI DENOMINATI : "LEVANTE E PONENTE", IN REGIME DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ALL'INTERNO DEL PORTO COMMERCIALE DELL'ISOLA DI CAPRI.**

Rev. - ..... gennaio 2019



## APPENDICE: Capo I - NORME GENERALI

Art. 1: Oggetto;

Art. 2: Soggetto Gestore

Art. 3: Ambito eli applicazione

Art. 4: Vigilanza

Art. 5: Provvedimenti

Art. 6: Esonero eli responsabilità

Art. 7: Rimborso spese a carico degli assegnatari

Art. 8: Servizi accessori

## Capo II - *NORME DI COMPORTAMENTO*

Art. 9: Divieti nelle aree a mare

Art. 10: Rispetto della quiete

Art. 11: Permanenza eli animali dentro il porto

Art. 12: Divieto di immersioni

Art. 13: Divieto di ingombro delle parti comune

Art. 14: Divieto eli accesso agli estranei

Art. 15: Pulizia delle imbarcazioni

Art. 16: Velocità nelle manovre

Art. 17: Disciplina dell'uso delle aree di ormeggio

Art. 18: Norme di sicurezza- Responsabilità degli assegnatari

## Capo III- REQUISITI, PROCEDURA, UTILIZZO, SANZIONI

Art. 19: Requisiti per la presentazione della domanda e graduatoria per l'assegnazione

Art. 20: Domanda- Assegnazione e disciplina degli ormeggi

Art. 21: Tesserino di riconoscimento dell'assegnatario e identificazione dell'unità

Art. 22: Responsabilità degli utenti Art. 23: Ipotesi di trasferimento Art. 24: Rinuncia-  
decadenza

Art. 25: Rimozione forzata dei natanti

Art. 26 : Sanzioni

## Capo IV - *NORME DI CHIUSURA*

Art. 27: Rinvio.

## CAPO I - NORME GENERALI

### Art. 1 – OGGETTO

1. L'Amministrazione comunale intende procedere, con il presente Regolamento, ad una complessiva razionalizzazione degli ormeggi, per l'ancoraggio delle unità da pesca, da traffico, nonché dei natanti ed imbarcazioni da diporto. Contestualmente procedere all'armonizzazione delle diverse fattispecie presenti all'interno del Porto di Capri e precisamente della parte di area portuale denominata "Porto Commerciale", che si estende dal limite occidentale del Porto turistico al pontile denominato "Motoscafisti" (o Grotta Azzurra).
2. Il presente Regolamento, quindi, regola l'attività d'ormeggio di unità da pesca, da traffico e diporto (comprese quelle adibite ad uso commerciale), nell'ambito delle aree demaniali poste all'interno del Porto Commerciale in concessione al Comune, rilasciate dalla Regione Campania, nel rispetto di ogni altra norma vigente. Il presente Regolamento, inoltre, intende disciplinare anche l'uso degli eventuali impianti di catenaria di proprietà comunale, dei moli, delle banchine, dei pontili e di ogni altra infrastruttura ed attrezzatura comunale accessoria delle aree a mare in concessione nell'ambito del Porto Commerciale di Capri.
3. La quota parte dei beni demaniali del Porto di Capri oggetto del presente Regolamento, ricompresa negli atti di Concessione rilasciati dalla Regione Campania al Comune di Capri, sono individuati nelle allegate planimetrie e risultano suddivise nelle seguenti zone:  
**SPECCHI ACQUEI:**  
**Levante** - mq. 5.769,00 - CDM n. 5 del 2015 area attrezzata per l'ormeggio dei pontili galleggianti per i residenti  
**Ponente** -mq. 2.429,65 - CDM n. 8 del 2013 .area attrezzata all'ormeggio per i residenti
4. La realizzazione, la messa in opera e la gestione delle strutture vengono effettuate direttamente dal Comune o da soggetti partecipati.
5. La presentazione della domanda tesa ad ottenere l'assegnazione del posto barca comporta l'accettazione integrale, e senza riserva alcuna, delle norme e delle regole contenute anche nel presente Regolamento, così come previsto dalle Concessioni Demaniali Marittime rilasciate dalla Regione Campania al Comune di Capri.
6. L'occupazione di parti di specchio acqueo sopra meglio identificati da parte di soggetti diversi dal concessionario Comune di Capri è soggetta a regime autorizzatorio.
7. Il provvedimento autorizzativo di competenza comunale viene rilasciato secondo le norme di cui al presente Regolamento.

### Art. 2- SOGGETTO GESTORE

1. Il Comune di Capri gestisce direttamente gli specchi acquei in regime di concessione demaniale oggetto del presente Regolamento.
2. Inoltre è facoltà del Comune di Capri, qualora lo ritenga opportuno e confacente al pubblico interesse, nelle forme e nei modi stabiliti dalle leggi in materia di affidamento servizi e dal Codice della Navigazione, procedere all'affidamento di alcuni servizi secondari e complementari a soggetti esterni dotati della necessaria professionalità ed esperienza. In tal caso, il soggetto affidatario dei suddetti servizi assume la qualifica di soggetto affidatario per conto del Comune di Capri.

### Art. 3 -AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento vincola tutti coloro che utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi individuati all'art. 1. Il Comune di Capri provvede a dare pubblicità alle prescrizioni del presente Regolamento mediante affissione all'Albo Pretorio on line e negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico, oltre ogni

diversa forma di pubblicità ritenuta opportuna.

2. Per quanto non direttamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme contenute nel vigente Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione, la normativa speciale vigente in materia e ogni altra disposizione che la regione Campania e l'Autorità Marittima Locale dettino in ordine all'utilizzazione dei beni concessi.

#### **Art. 4- VIGILANZA**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D. L.vo 112/98 i controlli di polizia amministrativa inerenti il rispetto del presente Regolamento spettano al Comune di Capri e precisamente al Comando Polizia Municipale con il supporto tecnico, se ritenuto necessario, del personale dell'Ufficio demanio.

#### **Art. 5- PROVVEDIMENTI**

1. Il soggetto gestore adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza presente Regolamento.

2. In caso lo ritenga opportuno, può richiedere l'allontanamento dalle aree in concessione di soggetti che si rendano responsabili di gravi infrazioni alle norme del presente Regolamento.

3. Può, altresì, nel rispetto delle procedure di legge, provvedere alla rimozione di natanti o altri beni di disponibilità privata, dei quali venga fatto uso in violazione alle norme del Regolamento, ai sensi dell'art. 25.

#### **Art. 6- ESONERO DI RESPONSABILITA'**

1. Il Comune di Capri non risponde dei danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa di terzi, di caso fortuito o forza maggiore, negli specchi acquei oggetto di concessione, a bordo delle imbarcazioni e presenti all'interno di tali spazi, e provvederà a sottoporre agli assegnatari di posto barca la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione liberatoria.

#### **Art. 7- RIMBORSO SPESE A CARICO DEGLI ASSEGNATARI**

1. Gli assegnatari di ormeggio hanno l'obbligo, pena la decadenza, di provvedere al pagamento anticipato di una somma annuale secondo il seguente schema:

- Imbarcazione fino a sei metri- € 700,00;
- Imbarcazione fino a sette metri - € 800,00;
- Imbarcazione fino a otto metri- € 900,00;
- Imbarcazione fino a nove metri - € 1.000,00,
- Imbarcazione fino dieci metri - € 1.100,00.

a titolo di rimborso spese forfettario a copertura dei seguenti servizi forniti:

- manutenzione ordinaria;
- posa catenaria con relativa manutenzione;
- illuminazione dello specchio d'acqua in concessione;
- oneri amministrativi (canoni demaniali, Tari, Tarsu, etc).

Le suddette somme sono incrementate del 30% per i soggetti: titolari di licenze di locazione, noleggio e traffico. Coloro che saranno posizionati dall'Ufficio nello specchio acqueo di Ponente usufruiranno di una riduzione sul rimborso pari al 20%.

2. La G.M., in occasione di interventi manutentivi straordinari e su proposta dell'ufficio competente, è autorizzata a procedere all'aggiornamento dei suddetti rimborsi.

#### **Art. 8 -SERVIZI ACCESSORI**

1. E' intenzione del Comune di Capri di predisporre un servizio di video sorveglianza h24 finalizzato

al mantenimento delle ottimali condizioni di sicurezza portuale e del regolare utilizzo degli specchi acquei. Gli assegnatari dei posti barca vengono edotti dell'esistenza del suddetto servizio nel provvedimento di autorizzazione all'ormeggio.

2. E', altresì, intenzione del Comune di Capri di istituire un servizio di battellaggio per trasferire gli assegnatari di posti barca dalla banchina ai propri natanti ormeggiati alle boe nello specchio acqueo di Ponente e viceversa nonché di un servizio di guardiania.

## **CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 9- DIVIETI NELLE AREE A MARE**

1. Intutta l'area marittima in concessione è vietato:

- effettuare bagni di mare, sci nautico, canottaggio, attività sportive in generale, ivi compreso l'utilizzo di tavole a vela;
- occupare gli spazi acquei di uso comune con tender o altri strumenti analoghi.
- quant'altro vietato dai regolamenti dell'Autorità marittima vigenti in area portuale

### **Art. 10- RISPETTO DELLA QUIETE**

1. Le prove dei motori ed ogni altra attività che produca rumori molesti sono vietate prima delle ore dieci e dopo le ore venti, nonché, dalle ore 12.30 alle ore 15.30, durante il periodo da giugno a settembre, salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.

2. Ogni lavoro necessario, che per la sua speciale natura rechi molestia agli utenti, dovrà essere compiuto negli orari di minor frequenza, secondo le istruzioni ricevute dagli uffici comunali, a tal fine preventivamente avvertiti.

3. Le azioni che cagionano turbativa del corretto uso dell'impianto comunale di catenaria come pure dei moli, dei pontili, della banchina di servizio e di ogni altra infrastruttura accessoria dovranno essere denunciate al Comune, cui spetta di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del godimento pieno e pacifico dei beni conferiti in concessione, nonché, per la repressione di ogni illecita condotta. E' vietato mettere in moto, salvo che per lasciare o raggiungere l'ormeggio o per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari per prove e per la ricarica delle batterie prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00, nonché, durante il periodo dal Giugno al Settembre compresi, tra le ore 12.30 e le 16.00.

4. Sono vietati, nei detti orari, anche l'effettuazione di lavori rumorosi e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

### **Art. 11 - PERMANENZA DI ANIMALI DENTRO IL PORTO**

1. In tutto l'ambito di applicazione del presente Regolamento è consentito tenere animali nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali. In ogni caso, i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestie e non sporchino l'area portuale. In special modo dovranno sempre utilizzare gli strumenti necessari a rimuovere eventuali escrementi rilasciati dai predetti animali.

### **Art. 12- DIVIETO DI IMMERSIONI**

1. E' vietato immergersi per qualsiasi motivo nelle acque di cui all'articolo 1. Per eventuali esigenze dovrà essere richiesta autorizzazione all'Autorità Marittima.

### **Art. 13- DIVIETO DI INGOMBRO DELLE PARTI COMUNI**

1. E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (trappe, passerelle, salvagenti, cicli, motocicli etc.), e comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le aree di passo delle banchine, dei moli e dei pontili, nonché le canalizzazioni dei servizi sui pontili stessi.

2. E' altresì vietato tenere motori fuori-bordo in posizioni che possano arrecare danno o pericolo a persone e imbarcazioni presenti nel porto.
3. E' fatta eccezione, per i titolari di licenza da pesca, i quali possono depositare le attrezzature nelle aree a ciò destinate, secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima Locale.

#### **Art.14- DIVIETO DI ACCESSO AGLI ESTRANEI**

1. E' fatto divieto ad ogni imbarcazione non assegnataria di posto barca nello specchio acqueo di Levante o Ponente, di effettuare operazioni di imbarco, sbarco, di lavaggio, di approvvigionamento di acqua, di ormeggio anche temporaneo e più in generale il transito.
2. Inoltre è altresì vietato agli estranei di accedere alle aree di cui al comma 1. L'accesso e' riservato ai titolari di posti barca, alle altre persone che legittimamente possano fare uso dei natanti ormeggiati, e alle persone da questi accompagnate.
3. E' fatto assoluto divieto di utilizzo del natante ormeggiato senza la presenza del titolare del contratto di ormeggio, salvo quanto prescritto dall'art. 20 punto 5.

#### **Art. 15- PULIZIA DEL NATANTE**

1. I possessori di natanti, ormeggiate ai posti, devono mantenere le stesse in ordine e pulite. In caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norme dopo specifica diffida all'avente diritto, il soggetto gestore potrà provvedere a far effettuare le pulizie a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo.

#### **Art. 16- VELOCITÀ NELLE MANOVRE**

1. Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere finalizzate esclusivamente all'ingresso o all'uscita dal medesimo e dovranno essere eseguite in maniera da intralciare il meno possibile gli spazi acquei comuni, comunque nella massima salvaguardia dell'incolumità di persone ed imbarcazioni. In caso di necessità urgente di spostare un'imbarcazione per la sicurezza della medesima, di altre imbarcazioni, o di tutto l'impianto, ed in assenza del proprietario, ovvero in caso di suo rifiuto, il soggetto gestore potrà provvedervi con il personale di propria fiducia, ma a spese dell'utente in caso di sua responsabilità.

#### **Art. 17- DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE DI ORMEGGIO**

1. Gli utenti devono fare uso dell'impianto di catenaria e delle relative infrastrutture di pertinenza nei limiti e alle condizioni di cui al presente disciplinare, e con l'osservanza di tutte le norme ed i regolamenti vigenti. Allorché la concessione demaniale principale delle aree all'interno del Porto dovesse cessare per qualsivoglia motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere le unità in conformità alle istruzioni loro impartite dell'Ufficio Tecnico del Comune, con apposito atto al riguardo, nonché, a rimborsare al Comune le spese che lo stesso dovesse sostenere, per colpa della loro inerzia, e per lo sgombrò dello specchio d'acqua marittimo da restituire libero all'Ente concedente.
2. L'assegnatario di ormeggio non può in alcun modo apportare modifiche alle strutture del porto o delle zone di ormeggio; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura dello stesso.
3. L'assegnatario di ormeggio riconosce la precarietà della messa a disposizione dello stesso, rappresentato dall'uso di spazio acqueo, derivante dalla natura discrezionale dell'atto che comporta l'immediato rientro nel possesso del bene alla disponibilità del Comune concessionario, qualora ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a qualsiasi forma di rivalsa, anche nel caso di avverse condizioni meteorologiche. In questo caso l'assegnatario non potrà pretendere dal Comune alcuna soluzione alternativa per il ricovero dell'unità, anche solo temporaneo.
4. I proprietari di natanti abbandonati, sommersi o semisommersi o comunque non tenuti a regola d'arte

o non autorizzati, devono rimuovere a loro cura le imbarcazioni anzi descritte; qualora i proprietari stessi non ottemperino all'ordine di rimozione impartito dell'Ufficio Tecnico del Comune, i natanti verranno rimossi a spese degli assegnatari, comprensive delle spese di custodia, con diritto di ritenzione, ai sensi del Codice della navigazione.

5. E' fatto obbligo di differenziare ogni tipo di rifiuto e di lasciarli negli appositi contenitori presenti sul molo. Per gli oli, idrocarburi, batterie o .quanto altro nocivo ed inquinante bisogna a spese dell'assegnatario attenersi alla normativa in materia e procedere allo smaltimento pena la revoca dell'Autorizzazione.

6. E' fatto obbligo che a prescindere dal motivo, ogni qualvolta si lascia il posto barca si deve preventivamente e obbligatoriamente comunicare il periodo di assenza al fine di consentire l'eventuale provvisoria scorrimento della graduatoria.

#### **Art. 18- NORME DI SICUREZZA- RESPONSABILITA' DEGLI ASSEGNATARI**

1. Tutte le unità ancorate agli ormeggi ed alle infrastrutture accessorie devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento; in nessun caso il Comune potrà rispondere di eventuali mancanze e di eventuali danni a terzi, a persone o a cose, nonché di eventuale perdita del natante/imbarcazione per evento meteo marino, furto ed incendio. Gli assegnatari hanno l'obbligo, a pena di decadenza, di stipulare apposita polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità civile contro terzi.

2. L'assegnatario dell'ormeggio ha l'obbligo di prendere visione del bollettino dei naviganti e di adottare tutte le precauzioni utili in caso di improvviso cambio meteorologico per la salvaguardia della propria ed altrui incolumità.

3. Nell'ambito degli specchi acquei marittimi in concessione al Comune sono vietati la pulizia delle sentine con scarico fuoribordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida, che possa provocare inquinamento del mare e lordare i moli e le banchine.

4. Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa causare incendi, lesioni all'ambiente od altri danni, gli utenti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento dei medesimi;
- curare che le apparecchiature elettriche e radioelettriche dell'unità siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed isolamento al pari della strumentazione;
- il rifornimento di carburante deve essere eseguito soltanto nella zona a tale scopo attrezzata;
- i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido o materiali infiammabili devono essere rispettivamente aerati in modo idoneo ovvero protetti in involucri adatti come pure strutturalmente separati dai locali destinati agli alloggi;
- gli estintori montati sulle unità devono essere nel numero stabilito dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento;
- in caso di inizio di incendio, tutto dovrà essere messo in opera per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati contro le fiamme allo scopo di circoscriverle e di domarle, richiedendo immediatamente l'intervento degli altri utenti, che sono tenuti a cooperare e, quindi, dell'Autorità competente;
- nell'ipotesi di condizioni meteo marine avverse, l'utente dovrà preventivamente adottare tutte
- le misure idonee a tutela della propria unità e degli altri, in quanto il Comune non è responsabile per qualsiasi danno causato per cambiamento improvviso delle condizioni meteo marine o forza maggiore.
- nell'ipotesi di versamento accidentale di idrocarburi nello specchio d'acqua del demanio
- marittimo in concessione ovvero di pertinenza delle relative infrastrutture di servizio, il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti ad impedire più gravi conseguenze, informandone, senza ingiustificato ritardo il Comune, cui spetta di impartire le disposizioni di salvaguardia per quanto di competenza;

5. Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, il responsabile è tenuto al pagamento delle spese di

bonifica od al rimborso di quelle sostenute dal Comune d'ufficio, nel caso di inerzia, e così pure per ogni ulteriore intervento resosi necessario.

6. Gli assegnatari e gli altri utenti sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza alle Ordinanze ed ogni altro provvedimento dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri e del Comune di Capri.

### **CAPO III - REQUISITI, PROCEDURA, UTILIZZO, SANZIONI**

#### **Art. 19- REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE.**

1. Possono presentare domanda di inserimento nella graduatoria dei posti di ormeggio all'interno delle due aree del Porto di Capri individuata in precedenza e denominate zona Pennello, detta anche "Levante", e la zona "Ponente" nei pressi del pontile dei motoscafi, i cittadini maggiorenni residenti nei Comuni dell'isola di Capri e le persone giuridiche con sede negli stessi Comuni, i cui soci devono essere tutti residenti dell'isola di Capri. I richiedenti devono presentare, in sede di domanda, autocertificazione tesa a dimostrare la regolarità della propria posizione nei confronti dei tributi locali e l'assenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi, di misure di prevenzione pendenti e la regolarità rispetto alla normativa antimafia. Gli assegnatari, come sopra individuati, che spostassero la propria residenza e/o sede al di fuori dei Comuni dell'Isola di Capri dovranno restituire la disponibilità dell'ormeggio; nel caso in cui ciò non venisse effettuato spontaneamente l'Amministrazione attiverà i necessari procedimenti in autotutela.

2. I posti barca disponibili sono singolarmente identificati e la relativa collocazione fisica dell'unità con la relativa assegnazione verrà indicata nell'atto autorizzativo dall'Autorità concedente.

3. E' vietato qualsiasi forma di comodato a terzi in quanto la titolarità dell'assegnazione è assolutamente personale.

4. Il posto non è cedibile o trasferibile dall'assegnatario a terzi in nessuna forma se non previa riconsegna al Comune pena la perdita del posto stesso; la riconsegna si verificherà anche nell'ipotesi di semplice cessione di quota del natante ed anche in caso di comodato d'uso a terzi.

5. Ai titolari di licenza da pesca professionale per massimo n.17 posti, ai titolari licenza da traffico (nel numero massimo di 12 unità di cui n.2 per attività turistico ricreative a sostegno degli stabilimenti balneari, n. 1 per il servizio bigliettazione grotta azzurra, n. 9 (per imbarcazioni svolgenti il servizio di imbarco e sbarco da e verso le navi da crociera) sono automaticamente riconosciuti i posti barca necessari per l'espletamento delle proprie attività professionali essendo sufficiente la presentazione della domanda nei termini imposti dal Regolamento. Per quanto concerne la pesca professionale l'ormeggio è concesso del tutto gratuitamente al fine di favorire e tutelare tale attività.

6. Per la predisposizione della graduatoria relative ad ogni singolo ormeggio, di cui, la posizione in graduatoria dei richiedenti, suddivisi per singola categoria, una volta verificata l'ammissibilità della domanda ed il rispetto dei requisiti per la sua presentazione, sarà così determinata:

##### **6.1. Saranno considerati solo in via residuale:**

- i soggetti che richiedono il posto barca in relazione ad imbarcazioni che già posseggono un contratto di ormeggio per l'anno della richiesta e precedente, presso il porto turistico di Capri e/o in altre concessioni private all'interno del porto commerciale di Capri;

- i soggetti che nell'arco temporale degli ultimi 5 anni si siano resi responsabili di occupazioni abusive, o difformi dal Regolamento allora vigente, negli specchi acquei di cui al presente Regolamento, riscontrato da verbali/contestazioni elevati da Comando Polizia Municipale e/o Autorità Marittima Locale. Nella categoria rientrano anche quei soggetti oggi differentemente nominati ma sempre riconducibili ai soggetti trasgressori di cui sopra descritti, in quanto, a titolo di mero esempio, soci o componenti a qualsiasi titolo dell'ente richiedente o parenti e affini entro il

quarto grado.

**6.2.** Le richieste di assegnazione di ulteriori posti barca rispetto al primo, potranno essere prese in considerazione soltanto a seguito di integrale evasione delle richieste di assegnazione di prima barca, comprese quelle di cui al punto 5.1. Lo stesso criterio sarà adottato per le domande provenienti da ulteriori componenti lo stesso nucleo familiare di chi ha già presentato domanda. Nel caso in cui pervengano istanze da soggetti differenti, ma appartenenti ad uno stesso nucleo familiare (eventualmente anche composto da uno o più figli maggiorenni) e titolari di ditta individuali esercenti in via esclusiva noleggio o locazione, dette istanze verranno considerate come richieste di prima barca sino ad un massimo di 2;

**6.3** Ai fini dell'assegnazione le società richiedenti non potranno essere partecipate da stessi soggetti partecipanti alla graduatoria anche attraverso società, enti giuridici e/o ditte individuali.

**6.4. Pesca:** riservati n.17 posti ai pescatori con licenza di pesca iscritti nel Circondario Marittimo di Capri (5NA);

**6.5. Traffico:** Riservati n. 12 posti [di cui n. 2 (due), qualora richiesto, per attività turistico ricreative a sostegno degli stabilimenti balneari con accesso da strada particolarmente disagiata, n.1 (uno) per il servizio bigliettazione Grotta Azzurra, sito di competenza della Soprintendenza per il Polo Museale di Napoli, n. 9 (nove) a quelle svolgenti servizio di imbarco e sbarco passeggeri da e verso le navi da crociera; in caso di decadenza o di mancata richiesta o di inutilizzo o di rinuncia da parte degli aventi diritto ai posti come sopra individuati, gli stessi saranno destinati a imbarcazioni per la nautica da diporto.

**6.6 Nautica da diporto:** Riservati 103 posti subordinatamente alla possibilità degli spazi di ormeggio. La graduatoria per la nautica da diporto viene formata mettendo in posizione privilegiata e prioritaria le imbarcazioni più piccole fuori tutto ed a seguire quelle più grandi fuori tutto la lunghezza dell'unità si evince dalla Dichiarazione di conformità del costruttore, se marcatura CE, ovvero dall'Attestazione rilasciata da un organismo notificato. Comunque le misure di ingombro dello specchio acqueo, considerando le normali sporgenze e le appendici non calcolate nella lunghezza fuori tutto, non potranno in alcun modo superare le misure della categoria più del 10 %. Le unità che violino tali prescrizioni ricadranno nelle disposizioni di decadenza prevista nel presente regolamento all'art.24 dal soggetto gestore a spese degli inadempienti. A parità di lunghezza, si procederà ad assicurare precedenza alla barca di larghezza fuori tutto inferiore e in via ancora residuale a sorteggio pubblico. Valgono sempre e comunque le prescrizioni riportate ai punti 6.1-6.2-6.3-6.4 e 6.5, circa le regole generali di prelazione;

**6.7. Diporto ad uso commerciale:** Riservati 42 dei posti subordinatamente alla possibilità degli spazi di ormeggio. La graduatoria viene formata mettendo in posizione privilegiata e prioritaria le imbarcazioni più piccole fuori tutto ed a seguire quelle più grandi fuori tutto (La lunghezza dell'unità si evince dalla Dichiarazione di Conformità del Costruttore, se a marcatura CE, ovvero dall'Attestazione rilasciata da un organismo notificato. Comunque le misure di ingombro dello specchio acqueo, considerando le normali sporgenze e le appendici non calcolate nella lunghezza fuori tutto, non potranno in alcun modo superare le misure della categoria più del 10%. Le unità che violino tali prescrizioni ricadranno nelle disposizioni di decadenza e potranno essere rimosse dal soggetto gestore a spese degli inadempienti. A parità di lunghezza, si procederà ad assicurare precedenza ai soggetti che esercitano in modo esclusivo l'attività di noleggio e, in via ancora gradata, all'impresa che possiede un numero inferiore di barche. Infine, in via ancora residuale, si procederà a sorteggio pubblico. Valgono sempre e comunque le prescrizioni riportate ai punti 6.1 – 6.2- 6.3 – 6.4 e 6.5 circa le regole generali di priorità. In sede di presentazione di istanza deve obbligatoriamente allegarsi una visura camerale aggiornata, riportante l'avvenuta iscrizione presso la Camera di Commercio in quanto saranno prese in considerazione le istanze delle ditte attiva dalla data di pubblicazione del bando per l'assegnazione dei posti barca.

**6.8.** Gli stessi criteri di cui sopra saranno utilizzato per le altre aree eventualmente ottenute in concessione dalla Regione Campania, nel rispetto delle prescrizioni di utilizzo impartite dalla stessa Regione Campania e dagli organi competenti.

7. In ogni caso le assegnazioni seguiranno comunque la sorte delle concessioni demaniali principali rilasciate al Comune di Capri per il relativo specchio d'acqua.

8. L'assegnazione degli ormeggi viene fatta esclusivamente dall'ente concedente sulla base della finalità dichiarata dal titolare dell'unità, da pesca, da traffico, da diporto per uso o meno commerciale, nella richiesta di assegnazione; nel caso in cui venisse meno l'utilizzo per il quale è stata richiesta l'assegnazione del posto barca, quest'ultima verrà revocata automaticamente e con effetto immediato.

9. E' previsto lo scorrimento della graduatoria per ogni singolo ormeggio, nel caso in cui un'assegnazione dovesse legittimamente venir meno nel corso dell'anno. Le inosservanze alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi determinano la decadenza dell'assegnazione del posto barca.

10. L'assegnazione dei posti barca ha durata di anni 3. Con cadenza annuale sarà effettuato il controllo della permanenza del possesso dei requisiti per l'assegnazione dei posti e/o il mancato versamento del rimborso. L'eventuale riscontro della perdita di anche uno solo dei requisiti darà luogo all'automatica decadenza dall'assegnazione del posto barca e allo scorrimento della graduatoria.

11. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di assegnare il posto di ormeggio indifferentemente a Levante o a Ponente, tenendo conto, che nello specchio acqueo di Levante, dovranno prioritariamente essere assegnati ai soggetti che presentano comprovate disabilità, o personalmente o nel proprio nucleo familiare nel primo grado, e ai soggetti richiedenti con oltre 60 anni di età e tenendo in considerazione le osservazioni dell'Autorità Marittima Locale.

#### **Art. 20- DOMANDA- ASSEGNAZIONE E DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI**

1. Il periodo per la presentazione delle domande di assegnazione è di giorni 30 dalla data di scadenza della pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune e dell'ufficio Circondariale Marittimo di Capri (oltre che sul sito internet della Città di Capri e stampa locale). Le domande dovranno essere presentate sulla base dei moduli che verranno predisposti e messi a disposizione dall'Ufficio Tecnico del Comune o scaricabili in via telematica sul sito web della Città di Capri ([www.cittadicapri.it](http://www.cittadicapri.it));

2. Le domande pervenute oltre il periodo individuato, carenti dei requisiti previsti o mancante della documentazione richiesta, sono inammissibili e non potranno essere neppure esaminate;

3. A partire dal termine della presentazione delle istanze di cui ai commi precedenti - e senza limitazione temporale futura - è ammessa la presentazione di nuove domande di ormeggio dalla graduatoria da cui attingere nel caso di esaurimento dei posti della graduatoria vigente ed al fine di fare fronte all'assegnazione di posti resisi disponibili, a qualunque titolo; il tutto fermo restando ogni altro aspetto di natura comparativa già specificato nel Regolamento;

4. L'assegnazione dei posti, una volta verificata l'ammissibilità della domanda sulla base dei requisiti di cui al precedente articolo n.19, avverrà sulla base delle graduatorie. La consegna materiale del posto di ormeggio, avverrà su convocazione da parte del Comune alla presenza dell'Ufficio Tecnico, del Comando di Polizia Municipale. Al momento della consegna del posto, l'Ufficio Tecnico procederà sul posto ad ulteriore verifica dei requisiti. In caso di riscontro di falsa dichiarazione sulle dimensioni o qualsiasi altro requisito richiesto si procederà alla immediata revoca del posto barca.

5. Il natante potrà essere utilizzato solo in presenza del titolare del contratto di ormeggio. L'eventuale utilizzo da parte di persona diversa dal titolare del contratto avverrà tramite delega da comunicare preventivamente al Comune ad eccezione per coloro che hanno dichiarato l'esclusiva attività di locazione e non di noleggio.

6. Le domande potranno essere protocollate a mano presso la Casa Comunale di Capri indicando come

oggetto: Assegnazione di posto di ormeggio all'interno del Porto Commerciale di Capri negli specchi acquei in regime di c.d.m. al Comune.

7. Ogni qualvolta dovessero rendersi disponibili ormeggi per qualunque ragione (rinuncia, decadenza, revoca o altra ragione), l'Amministrazione procederà all'assegnazione degli ormeggi attingendo alla graduatorie approvate che avranno validità sino all'approvazione della successiva graduatoria.

8. Gli ormeggi sono identificati da apposite schede informative dettagliate predisposte a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune, che le terrà in carico, e relative a zona, numero dell'ormeggio o del gavitello, al nominativo e ai recapiti dell'assegnatario, e/o al nominativo dell'unità, nonché, ogni ulteriore notizia prescritta o ritenuta utile. Ogni singola categoria sarà identificato con apposito colore e relativo numero di assegnazione. La raccolta delle singole schede formerà il libro matricola delle unità ancorate agli ormeggi delle singole zone, il libro matricola dovrà essere sottoposto al visto di Circomare Capri, ai fini di polizia portuale, ad ogni variazione e comunque almeno una volta l'anno.

9. Gli assegnatari sono tenuti ad informare il Comune delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda, che si riferisce al gavitello assegnato e/o al loro natante o imbarcazione, per l'esatta identità dell'ormeggio, almeno 24 ore prima dell'effettiva variazione.

10. Lo scambio di ormeggio fra gli assegnatari, sempre che i natanti e/o le imbarcazioni interessate rientrino nelle rispettive classi di appartenenza degli ormeggi, deve essere sempre autorizzato con formale atto dell'Ufficio Tecnico del Comune e annotato nelle corrispondenti schede identificative.

11. trascorso il periodo di 30 giorni dalla consegna dell'ormeggio, l'assegnatario, qualora non ne abbia fatto uso, è tenuto ad informare il Comune, entro i 5 giorni successivi, dei motivi del mancato utilizzo e l'assegnazione potrà essere revocata ed attribuita secondo lo scorrimento della graduatoria, previa dichiarazione di inadempienza del titolare decaduto dall'assegnazione dell'ormeggio.

12. A seguito dell'avvenuta tempestiva comunicazione, il competente ufficio comunale procede, previa convocazione dell'interessato, ove occorra, ad istruire la pratica ed a sottoporre, se necessario, alla Giunta Comunale proposta di atto deliberativo per la fissazione di un termine di impiego dell'ormeggio, a pena di decadenza dall'assegnazione in caso di inosservanza, nonché per l'adozione di ogni altro provvedimento in merito

13. Al fine di garantire la permanenza dei requisiti di manovrabilità in sicurezza dei natanti negli specchi acquei in concessione al Comune di Capri è assolutamente vietato, e non autorizzabile in nessun caso, l'utilizzo dell'ormeggio con imbarcazioni di dimensioni superiori a quelle del natante o imbarcazione già autorizzato. Istanze e/o comunicazioni in tal senso dovranno immediatamente essere rigettate in quanto inammissibili.

14. E' ammesso l'utilizzo dell'ormeggio con una imbarcazione o natante con lunghezza corrispondente alla classe di ormeggio immediatamente inferiore a quella assegnata, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

15. L'autorizzazione con la quale viene assegnato l'ormeggio conterrà tutte le prescrizioni finalizzate ad assicurare la sicurezza dell'ormeggio stesso (dimensione corpo morto, tipologia catenaria etc.).

#### **Art. 21- TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNATARIO E IDENTIFICAZIONE DELL'UNITA'**

1. Gli Uffici rilasceranno a ciascun assegnatario un tesserino di identificazione e riconoscimento rinnovabile, recante le sue generalità ed i dati identificativi della zona e del numero di ormeggio e dell'unità di proprietà sul quale, ogni anno, viene annotato a cura del competente ufficio comunale l'avvenuto versamento del contributo ordinario, cui è subordinata l'erogazione dei servizi, dietro presentazione della relativa quietanza di pagamento. L'assegnatario ha l'obbligo di corrispondere il contributo in parola nei termini prescritti e di custodire con la massima diligenza il proprio tesserino di riconoscimento, avvertendo immediatamente gli uffici comunali dello smarrimento, ovvero della occorsa sottrazione del medesimo. Nei casi anzidetti, il competente ufficio comunale provvede a redigere un

breve verbale della denuncia, che dovrà essere sottoscritto dall'assegnatario. Il rilascio del duplicato è subordinato al rimborso della relativa spesa nell'ammontare stabilito con atto deliberativo della Giunta Comunale. L'assegnatario risponde dell'indebito impiego del tesserino da parte dell'utente, cui il medesimo sia stato consegnato per fruire dell'impianto di catenaria, delle sue infrastrutture accessorie, nonché, dei servizi forniti dal Comune. Ogni abuso e violazione dei suddetti obblighi sono sanzionati secondo le norme del presente Regolamento.

#### **ART. 22- RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI**

1. Gli assegnatari e gli altri utenti Sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, alle ordinanze del Capo del Circondario e Comandante del Porto di Capri e del Sindaco del Comune di Capri, nonché agli atti dell'ente locale.

#### **Art 23 - IPOTESI DI TRASFERIMENTO**

1. Non sono previste e quindi autorizzabili ipotesi di trasferimento, a qualunque titolo, dell'autorizzazione all'ormeggio.

#### **ART. 24 - RINUNCIA- DECADENZA**

1. L'assegnatario può rinunciare alla assegnazione avendone l'obbligo di presentare comunicazione per iscritto al Comune di Capri.

2. La decadenza dall'assegnazione avviene a discrezione della Città di Capri nei seguenti casi:

- ✓ perdita o mutamento dei requisiti richiesti dal presente Regolamento
- ✓ abusiva sostituzione di altri nel posto barca,
- ✓ uso difforme del posto barca rispetto all'autorizzazione o non uso continuativo del posto barca,
- ✓ non rispetto delle misure di sicurezza imposte nell'atto autorizzativo o nel Regolamento,
- ✓ rifiuto del versamento della quota richiesta per gli eventuali costi previsti dal presente Regolamento e anticipati dalla Pubblica Amministrazione,
- ✓ inosservanza delle norme previste dalla Capitaneria di Porto di Capri, e in generale ogni infrazione alle norme e agli obblighi sanciti dal presente Regolamento.

3. Si avrà inoltre decadenza dall'assegnazione in caso di terza contestazione per inosservanza e/o violazione di regolamenti o ordinanze comunali in materia di pubblicità ambulante, petulanza o attività similari

4. Nel caso di abusiva occupazione di posti di ormeggio senza autorizzazione e nel caso dichiarazioni mendaci di cui all'articolo 26, la decadenza viene pronunciata in modo automatico come atto dovuto, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ove applicabili.

5. Le autorizzazioni rilasciate all'ormeggio dalla Città di Capri seguiranno sempre le sorti delle concessioni principale rilasciate dalla Regione Campania. In particolare in caso di mancato rinnovo, revoca, decadenza o qualsivoglia altra forma di annullamento delle concessioni principali da parte della Regione Campania, le stesse sorti si ripercuoteranno sulle concessioni rilasciate agli utenti, senza che nessuno possa vantare diritto alcuno, a qualunque titolo, verso il Comune di Capri. Qualsiasi inosservanza a leggi o regolamenti che a vario titolo interessano le attività svolte nell'area in questione.

#### **Art. 25- RIMOZIONE FORZATA DEI NATANTI**

1. Il soggetto gestore ha facoltà di provvedere alla rimozione forzata dei natanti, a spese e in danno dei soggetti che si pongono in violazione delle norme del presente Regolamento, nei seguenti casi:

- a) decadenza dell'assegnazione o autorizzazione per morosità;
- b) occupazione di un posto barca protrattasi oltre il termine di scadenza dell'assegnazione od autorizzazione;
- c) occupazione abusiva di un posto barca da parte di natante non autorizzato;
- d) decadenza dell'assegnazione od autorizzazione diversi da quello di cui alla lett. a);
- e) revoca dell'autorizzazione;

- f) annullamento dell'autorizzazione;
- g) motivi di pubblica incolumità ed ordine pubblico.
2. Il soggetto gestore procede previa diffida a rimuovere il natante entro un termine congruo, non superiore ai 7 (sette) giorni.
3. La diffida è notificata al soggetto titolare della assegnazione od autorizzazione, se responsabile della violazione.
4. Altrimenti è notificata al proprietario del natante abusivo, se iscritto in pubblici registri, o, nell'impossibilità di risalire in maniera certa ed inequivocabile alla responsabilità di alcun soggetto, mediante avviso al pubblico affisso all'Albo Pretorio e negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico e depositato sul natante stesso.
5. Decorso inutilmente il termine assegnato, il soggetto gestore provvede all'alaggio ed al deposito dell'imbarcazione presso idoneo luogo di custodia, dandone preventiva comunicazione alle competente Autorità Marittima, il soggetto gestore dà notizia agli interessati, nei modi previsti dal precedente comma 3, dell'avvenuta rimozione, del luogo in cui il natante è custodito, delle modalità di rilascio dello stesso e del costo delle operazioni di rimozione e di deposito, la cui corresponsione è richiesta ai fini del rilascio. La stessa comunicazione è inoltrata, per conoscenza, all'Autorità Marittima.
6. Salva la facoltà del soggetto gestore di agire nei termini di legge per il risarcimento dei maggiori danni subiti, lo stesso può esigere, in tutti i casi di utilizzo abusivo dei servizi oggetto del presente Regolamento, gli importi tariffari corrispondenti alle prestazioni illecitamente fruite.

#### **Art. 26- SANZIONI**

1. Qualora siano occupate o utilizzate aree identificate all'art. 1 senza la necessaria autorizzazione di cui all'art. 1 e più in generale in ogni caso di infrazione alle disposizioni del Regolamento - si applica, se il fatto non costituisce reato, la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 3.098 prevista dall'art. 1164 del codice della navigazione.
2. I proprietari di barche esercenti attività di natura commerciale o turistica, hanno diritto a partecipare, secondo lo schema di Regolamento previsto, alla assegnazione di un solo posto barca, con obbligo di fornire in sede di domanda i riferimenti atti ad identificare il natante, a specificare il tipo di attività esercitata, le modalità e la forma societaria con le quali l'attività turistico commerciale viene esercitata, l'eventuale possesso di altre barche e il luogo in cui le stesse risultano posizionate.
3. Ove le barche destinate di un posto in assegnazione dovessero, contrariamente a quanto dichiarato, risultare utilizzate per lo svolgimento di attività turistico commerciale, anche a favore di soggetti già destinatari di un posto barca per finalità turistico commerciali, il Comune, accertata l'infrazione al Regolamento, provvederà a darne comunicazione all'Autorità marittima e alla Procura della Repubblica per quanto di sua competenza, con conseguente decadenza dal diritto a fare uso dell'ormeggio assegnato verso entrambi i soggetti.
4. Il Comune, a mezzo della Polizia Municipale e del competente Ufficio Demanio, e con l'eventuale ausilio delle forze di Polizia, provvederà a vigilare sulla corretta esecuzione del Regolamento di ormeggio.

### **CAPO IV - NORME DI CHIUSURA**

#### **Art. 27- RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Codice della Navigazione e al Regolamento per la Navigazione interna, nonché a tutte le altre norme vigenti, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati dalle competenti Autorità.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il precedente Regolamento approvato con delibere di Consiglio Comunale:
- n. 64 del 10/07/09;
- n. 59 del 20/09/11;

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

n. 32 del 20/07/12;

n. 45 del 08/07/13;

n. 12 del 27/03/15;

n. 5 del 15.02.2016.

3. Copia del presente regolamento sarà inviato alla Regione Campania Settore Demanio e all'Autorità Marittima Locale.